

Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027- Piano stralcio - Delibera CIPESS 79/2021.

Bando per il sostegno a progetti di ricerca e sviluppo nelle tematiche della salute e del benessere.

Approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1570 del 6 dicembre 2022
pubblicata sul BUR n. 149 del 9 dicembre 2022.

FAQ

(aggiornate al 21/2/2023)

La raccolta delle seguenti *Frequently Asked Questions* riguarda il "Bando per il sostegno a progetti di ricerca e sviluppo nelle tematiche della salute e del benessere", approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1570 del 6 dicembre 2022 pubblicata sul BUR n. 149 del 9 dicembre 2022.

1.

D. Qualora vi sia un accordo di collaborazione effettiva tra l'impresa beneficiaria e l'organismo di ricerca può il beneficiario non assumere ricercatori (voce B1)?

R. *Sì, l'assunzione di ricercatori nelle modalità previste dall'articolo 6, comma 2, lettera B.1, è un'opportunità concessa qualora il progetto preveda l'attivazione di un contratto di collaborazione effettiva stipulato con un Organismo di ricerca, secondo quanto disciplinato all'articolo 4, comma 3, del bando. Sebbene non sia obbligatoria l'assunzione di ricercatori, tale contratto di collaborazione dovrà comunque possedere altri elementi utili a identificare la reale natura di <<collaborazione effettiva>> sussistente tra impresa e organismo di ricerca. Si richiama a tal proposito quanto indicato nella nota a piè di pagina n. 5, presente sempre al comma 3, dell'articolo 4, del bando.*

2.

D. È possibile stipulare un accordo di "collaborazione effettiva" con un Organismo di ricerca a cui non corrispondono spese per le consulenze (accordo a costo zero)?

R. *Sì. Il sostenimento di spese di consulenze da parte dell'impresa contraente il contratto di <<collaborazione effettiva>> con un Organismo di ricerca non costituisce, di per sé, elemento costitutivo della natura di <<collaborazione effettiva>> del rapporto. Si richiama a tal proposito la nota a piè di pagina n. 5, presente al comma 3, dell'articolo 4, del bando, la quale precisa che per*

<<collaborazione effettiva>> si intende: "la collaborazione tra almeno due soggetti indipendenti [...] finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale i soggetti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati".

3.

D. È possibile che il ricercatore venga assunto prima della presentazione della domanda di sostegno, con contratto a tempo indeterminato?

R. *No. Tale ipotesi contrasta con l'articolo 6, comma 2, lettera B.1 e con i principi stabiliti in materia di "effetto di incentivazione" di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (regime di aiuti applicato a questo bando).*

4.

D. Nel caso in cui l'impresa intenda attivare uno o più rapporti di "collaborazione effettiva" con altrettanti Organismi di ricerca, i nominativi dei ricercatori che potranno essere assunti dall'impresa devono anche essere identificati nell'accordo di "collaborazione effettiva"?

R. *No, non è necessario identificare i nominativi dei ricercatori nell'accordo di "collaborazione effettiva". I ricercatori potranno essere individuati anche successivamente, purché i nominativi siano comunicati per iscritto all'impresa, mediante nota sottoscritta dell'Organismo di ricerca prima dell'inizio dell'attività del ricercatore stesso. Si invita comunque a considerare la durata minima di 9 mesi del rapporto di lavoro da attivare con ciascun ricercatore, in relazione alle tempistiche massime previste per la realizzazione del progetto, le quali comportano una tempestiva individuazione dei ricercatori di cui si prevede l'utilizzo nel progetto. Le spese relative a ricercatori non individuati formalmente non saranno riconoscibili.*

5.

D. Chi deve sottoscrivere l'Allegato C "Dichiarazione e impegno dell'Organismo di ricerca a partecipare al progetto in collaborazione effettiva"?

R. *L'Allegato C impegna l'Organismo di ricerca a stipulare un accordo di "collaborazione effettiva" con l'impresa per la realizzazione del progetto. Pertanto deve essere sottoscritto dalla persona fisica che, per statuto, regolamento o altro atto ufficiale, consente all'Organismo di ricerca di assumere validamente tale impegno nei confronti dell'impresa destinataria.*

6.

D. L'Organismo di ricerca che sottoscrivere l'accordo di "collaborazione effettiva" può sostenere costi che possono poi essere rendicontati nel progetto?

R. *No. Nessun soggetto oltre l'impresa che ha presentato la domanda di sostegno può sostenere spese di progetto che possono poi essere rendicontate ai fini del pagamento del sostegno concesso. Le prestazioni realizzate dall'Organismo di ricerca nell'ambito dell'accordo di "collaborazione effettiva" potranno essere oggetto di regolare fattura emessa dall'Organismo di ricerca in favore*

dell'impresa con cui collabora, la quale potrà così rendicontare i relativi costi nell'ambito della categoria di spesa "A – Consulenze specialistiche e servizi esterni di carattere tecnico-scientifico, conoscenze e brevetti".

7.

D. Tutti gli Organismi di ricerca di cui l'impresa intende avvalersi nel corso della realizzazione del progetto devono anche sottoscrivere un accordo di "collaborazione effettiva"?

R. *No. L'impresa può liberamente avvalersi di semplici servizi o contratti di ricerca con Organismi di ricerca senza essere tenuta a stipulare un accordo di "collaborazione effettiva".*

8.

D. L'Organismo di ricerca che stipula un accordo di "collaborazione effettiva" con l'impresa, deve anche essere necessariamente iscritto all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche?

R. *No. Tale adempimento non è previsto dal Bando, tenuto conto che la definizione di "Organismo di ricerca" è comunitaria, come da riferimenti normativi dell'UE indicati nel Bando. In merito all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche si rimanda comunque a quanto specificato nel sito internet ministeriale di riferimento: <https://www.anagrafenazionale ricerche.mur.gov.it/>*

9.

D. Un'Università che in qualità di Organismo di ricerca stipula l'accordo di "collaborazione effettiva" può individuare qualsiasi ricercatore, anche non laureatosi nello stesso ateneo?

R. *Sì. Considerato che il Bando non stabilisce criteri specifici per l'individuazione dei ricercatori. L'Organismo di ricerca potrà quindi individuare i profili dei ricercatori più confacenti alla realizzazione del progetto.*

10.

D. Se l'impresa presenta un solo Allegato C individuando così un solo Organismo di ricerca impegnato nella stipula dell'accordo di "collaborazione effettiva", è possibile poi aggiungere, successivamente alla presentazione della domanda di sostegno, un altro Organismo di ricerca da coinvolgere in "collaborazione effettiva"?

R. *No. Tale ipotesi è vietata dall'articolo 14, comma 3, del Bando, il quale consente esclusivamente la sostituzione di un solo Organismo di ricerca, comunque effettuabile solo nel periodo intercorrente tra la presentazione dell'Allegato C e la presentazione dell'accordo di "collaborazione effettiva" entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale (<https://bur.regione.veneto.it/BurVServices/pubblica/HomeConsultazione.aspx>) del decreto di concessione del sostegno.*

11.

D. In relazione alla categoria di spesa "A – Consulenze specialistiche e servizi esterni di carattere tecnico-scientifico, conoscenze e brevetti", oltre ai costi relativi all'acquisizione dei diritti di utilizzo di brevetti altrui, sono anche ammissibili le

spese di registrazione/deposito di propri brevetti derivanti dalle attività di progetto?

R. No. Le spese di registrazione/deposito di brevetti sono espressamente vietate dall'articolo 7 "Spese non ammissibili" del Bando.

12.

D. In relazione all'obbligo di allegare alla domanda di sostegno anche preventivi resi da alcune tipologie di fornitori di consulenze specialistiche e servizi esterni di carattere tecnico-scientifico, nell'ambito della categoria di spesa A, si chiede se il preventivo deve essere considerato anche come conferma d'ordine?

R. No. È richiesto il mero preventivo di spesa completo degli elementi necessari a determinare almeno la tipologia di servizio/consulenza da prestare, la tariffa (oraria o giornaliera) applicata e il costo complessivo. Non può pertanto impegnare l'impresa che lo ha richiesto. Si fa presente che il successivo contratto di fornitura della consulenza deve essere stipulato successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno per la partecipazione al bando.

13.

D. In relazione alla categoria di spesa "E – Spese generali supplementari e altri costi di esercizio", la quale prevede la possibilità di imputare "costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi", è possibile fornire degli esempi?

R. Nella categoria di spesa "E – Spese generali supplementari e altri costi di esercizio", nell'ambito di un progetto di ricerca e sviluppo sono di norma rendicontate le spese relative a beni consumabili utilizzati durante le attività di ricerca e sviluppo, quali i materiali da laboratorio (es. provette, becher, pipette, ecc.) o sostanze chimiche (es. reagenti) utilizzati dal personale impegnato nelle attività di progetto (e pertanto il limite massimo di spesa imputabile del 10% è rapportato alle spese sostenute nella categoria "B – Personale dipendente") qualora non rendicontabili nella categoria di spesa "C. Spese per la realizzazione di prototipi" in quanto materiali di consumo utilizzati per l'eventuale validazione del funzionamento del prototipo o impianto pilota. Si tratta, in ogni caso, di costi diretti, ossia strettamente connessi all'esecuzione del progetto, e per tal motivo l'Allegato D esclude alcune tipologie di "spese generali" che rappresentano tipicamente dei costi indiretti.

14.

D. Le aziende agricole possono partecipare a questo Bando?

R. Sì, se in grado di rispettare il primo requisito esposto all'articolo 4 "Soggetti ammissibili", comma 1, lett. a), del Bando, in particolare l'iscrizione dell'impresa al "Registro delle imprese" della Camera di Commercio. A tal proposito si fa presente che un soggetto iscritto al solo "Repertorio Economico Amministrativo" (REA) non soddisfa tale requisito e non può quindi partecipare a questo Bando. Si precisa che nel contesto di questo Bando assume rilevanza non tanto il settore, ma la capacità dell'impresa di operare in un ambito di specializzazione intelligente della S3 Veneto 2021-2027, in relazione a una traiettoria tecnologica coerente con la tematica "salute e benessere" tra quelle indicate in Appendice 1 al Bando. Nel caso specifico, le aziende agricole, comunque iscritte al "Registro delle imprese" della Camera di Commercio, devono tuttavia essere in grado di ottemperare all'eccezione prevista all'articolo 4, comma 1, lett. f), nota a piè di

pagina n. 3, ossia: "Nel caso in cui l'impresa svolga molteplici attività, riconducibili tanto a settori esclusi quanto a settori inclusi, la stessa potrà beneficiare dell'aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi, a condizione che sia garantito, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione di costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014.". Si fa presente che le attività di ricerca e sviluppo svolte da imprese operanti nel settore primario (settore potenzialmente escluso dal citato Regolamento) costituiscono comunque un'eccezione ammessa dallo stesso Regolamento (UE) n. 651/2014, purché risulti adempiuto quanto sopra riportato.

15.

- D. Poiché il bando stabilisce vincoli di mantenimento degli eventuali prototipi, impianti/linee pilota anche nei 3 anni successivi alla data di pagamento del saldo del sostegno, cosa succede se l'impresa beneficiaria in questo arco di tempo cambia sede?
- R. *Se la nuova sede in cui verrà spostato il prototipo è localizzata in Veneto non è prevista alcuna sanzione. L'impresa è comunque tenuta a informare AVEPA (a mezzo PEC) dello spostamento del prototipo. Il prototipo non può invece essere trasferito in una sede esterna al territorio della regione Veneto, a pena di applicazione delle disposizioni previste all'articolo 17 "Rinuncia, revoca o decadenza del sostegno" del Bando. Si ricorda che ai sensi dell'art. 13 "Obblighi a carico del beneficiario", comma 1, lettera e), eventuali variazioni di natura societaria (ad es. variazione sede legale) o altra variazione (ad es. apertura/chiusura di unità locale) comunque oggetto di comunicazione alla Camera di Commercio devono essere tempestivamente comunicate ad AVEPA a mezzo PEC entro il termine massimo di 30 giorni.*

16.

- D. Nei casi in cui l'impresa abbia soci o amministratori che intendono realizzare le attività di ricerca e sviluppo finanziabili dal Bando, in quale categoria di spesa possono essere previsti e rendicontati i relativi costi?
- R. *Posto che all'articolo 7 "Spese non ammissibili" del Bando sono espressamente vietate le spese di personale parasubordinato, assegni di ricerca, borse di studio e titoli di spesa relative a note di prestazione occasionale; mentre nell'Allegato D "Modalità operative di rendicontazione", al paragrafo 3.2, lettera B. si specifica che "Sono ammissibili i costi del personale dipendente dell'impresa, in possesso di un'adeguata qualifica tecnica così come evincibile dal CCNL applicato, impiegato per la realizzazione delle attività di progetto" e al punto B3 "Ulteriore e differente personale tecnico-scientifico" è vietata l'imputazione a rendiconto di ore svolte dal titolare dell'azienda e dai suoi amministratori, dai soci lavoratori, o da altri soggetti titolari di cariche o qualifiche; si ritiene che tali spese di progetto possano essere imputate esclusivamente nella voce B2 "Personale tecnico ausiliario", che si ricorda essere voce di spesa disponibile solo in presenza di almeno un ricercatore assunto a seguito di "collaborazione effettiva" con un Organismo di ricerca. Tali soggetti dovranno essere alle dipendenze dell'impresa. L'adeguata qualifica tecnica, qualora non evincibile dal CCNL applicato, potrà essere dimostrata dal possesso di un idoneo titolo di studio di natura tecnica, da dichiarare nel curriculum vitae (dichiarazione da rendere ai sensi del DPR 445/2000).*

Permangono gli adempimenti relativi alla redazione del timesheet e l'onere di produrre la lettera d'incarico (cfr. Allegato D, par. 3.2, lett. B). A tal proposito può essere sufficiente la delibera del Consiglio d'Amministrazione in cui si individuano i soggetti specificatamente incaricati a realizzare le attività del progetto ed esplicitato il costo orario applicato, il livello di inquadramento e il CCNL di riferimento. Tale costo non potrà essere superiore al livello previsto dal CCNL applicato per le categorie professionali di natura tecnico-scientifica e al costo orario calcolato con le modalità riportate nel bando (ossia sulla base di un montante costituito dallo stipendio lordo di cui il dipendente è in godimento).

17.

- D. È possibile imputare ore e relativi costi di personale tecnico ausiliario ai ricercatori (voce di spesa B.2) prima dell'assunzione del ricercatore da parte dell'impresa?

- R. No. Considerata la natura della voce di spesa "B.2" la quale individua un'attività lavorativa di affiancamento, supporto tecnico e coordinamento dei ricercatori assunti, si ritiene che le ore imputate nella voce "B.2" non possano riferirsi a periodi antecedenti alla data di assunzione del ricercatore.

ATTENZIONE: IL DOCUMENTO PUÒ ESSERE OGGETTO DI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI, MEDIANTE L'INSERIMENTO DI NUOVE DOMANDE.